



LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2003 n. 32

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 31/12/2003 n. 16

LEGGE N.32 del 2003 - Integrazione dell'articolo 4 della legge regionale 19 dicembre 1990 n. 38 (testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari).

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Integrazione dell'articolo 4 della legge regionale 19 dicembre 1990 n. 38)

1.

Dopo la lettera e) del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 19 dicembre 1990 n. 38 (testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) è aggiunta la seguente lettera:

"e bis) le spese di rappresentanza."

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 29 dicembre 2003

IL PRESIDENTE

Sandro Biasotti

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:2003

___Num:0032

___Boll__Uff__Num:16

___Boll__Uff__Anno:2003